




# Jurisdiction



Storia e prospettive della Giustizia

N. 1-2020 - VITA GIUDIZIARIA 5

ISSN 2724-2161

Stefano Vinci

LA PARITÀ DI GENERE  
NELLA GIUSTIZIA ONORARIA IN ITALIA.  
RIFLESSIONI SULLA SENTENZA N. 56  
DEL 3 OTTOBRE 1958  
DELLA CORTE COSTITUZIONALE ITALIANA

Editoriale Scientifica

Stefano Vinci

LA PARITÀ DI GENERE NELLA GIUSTIZIA ONORARIA  
IN ITALIA  
RIFLESSIONI SULLA SENTENZA N. 56 DEL 3 OTTOBRE 1958  
DELLA CORTE COSTITUZIONALE ITALIANA

1. *Il dibattito giurisprudenziale sulle donne giurato agli inizi degli anni Cinquanta*

La partecipazione delle donne alle giurie popolari è stato un tema molto dibattuto in Italia agli inizi degli anni Cinquanta<sup>1</sup>. La questione era sorta a seguito della esclusione delle donne dagli elenchi dei giudici popolari delle Corti d'Assise, redatti dalla commissione mandamentale, contro cui furono sollevati oltre 300 reclami che lamentavano la violazione del principio di parità di genere per l'accesso ai pubblici uffici sancito dell'art. 51 della Costituzione, sui quali fu chiamato a pronunciarsi il Tribunale di Roma nel 1952, con una sentenza che sarebbe stata confermata nei successivi gradi di giudizio<sup>2</sup>.

Il predetto provvedimento rigettò l'eccezione proposta sulla base

<sup>1</sup> Un elenco degli interventi pubblicati nei primi anni Cinquanta si trova pubblicato in nota all'Ordinanza emessa il 1° luglio 1958 dalla Corte di Assise di 1° di grado di Milano nel procedimento penale a carico di Ciappino Ugo e altri, in *Giur. Cost.*, a. III (1958), p. 627 nt. 1. Sull'argomento cfr. R. CANOSA, *Il giudice e la donna. Cento anni di sentenze sulla condizione femminile in Italia*, Mazzotta, Milano 1978; G. DI FEDERICO, A. NEGRINI, *Le donne nella magistratura ordinaria*, in *Polis*, n. 2 (1989), pp. 1-45; E. PAZÈ, *Diseguali per legge. Quando è più forte l'uomo e quando è più forte la donna*, Franco Angeli, Milano 2013; C. LATINI, *Quaeta non movere. L'ingresso delle donne in magistratura e l'art. 51 della Costituzione. Un'occasione di riflessione sull'accesso delle donne ai pubblici uffici nell'Italia repubblicana*, in *Giornale di storia costituzionale*, n. 27/I (2014), pp. 143-162; A.M. ISASTIA, R. OLIVA, *Cinquant'anni non sono bastati. Le carriere delle donne a partire dalla sentenza n. 33/1960 della Corte costituzionale*, Scienza Express, Trieste 2016.

<sup>2</sup> I reclamanti fondarono il loro assunto sull'art. 51 della Costituzione della Repubblica, secondo il quale «tutti i cittadini dell'uno e dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici ed alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge, nonché sugli artt. 9 e 10 della legge 10 aprile 1951 n. 287, i quali, nello stabilire i requisiti necessari per assumere l'ufficio di giudice popolare, non richiedevano quello del sesso maschile. Trib. Roma, *Sentenza 11 febbraio 1952*, pres. Boccia, rel. De Martino, ric. Bernardi e altri, in *Foro it.*, vol. 75, II (1952), cc. 43-46.

della considerazione secondo cui le norme ordinarie e costituzionali all'epoca vigenti in materia di esercizio delle funzioni giudiziarie escludevano l'accesso alle donne. Infatti, l'art. VII c. 1 delle disposizioni transitorie e finali della Costituzione stabiliva che fino all'emanazione del nuovo ordinamento giudiziario si sarebbero continuate ad osservare le leggi in vigore<sup>3</sup>, tra cui l'art. 8 del R.D. 12/1941 che prevedeva l'ammissione alle funzioni giudiziarie soltanto ai cittadini italiani di sesso maschile<sup>4</sup>. Tale requisito doveva ritenersi indispensabile anche per la nomina a giudice popolare, dato che l'art. 4 dello stesso decreto stabiliva che appartenessero all'ordine giudiziario anche i magistrati onorari e gli assessori delle corti di assise (corrispondenti ai giudici popolari)<sup>5</sup>: pertanto, dal combinato disposto di queste norme, le donne dovevano ritenersi escluse dalla giuria popolare e, fino a nuovi interventi normativi, doveva intendersi sospesa l'applicazione dell'art. 51 della Costituzione per espressa volontà del legislatore<sup>6</sup>.

Tale interpretazione risultava confermata in sentenza dal richiamo ai lavori preparatori della stessa Costituzione, nel corso dei quali non fu accolto l'emendamento rivolto a stabilire che le donne avessero accesso a tutti gli ordini e gradi della magistratura<sup>7</sup> ed alle discussioni

<sup>3</sup> *Costituzione italiana. Disposizioni transitorie e finali*. Art. VII, c. 1: «Fino a quando non sia emanata la nuova legge sull'ordinamento giudiziario in conformità con la Costituzione, continuano ad osservarsi le norme dell'ordinamento vigente».

<sup>4</sup> R.D. 30 gennaio 1941, n. 12. *Ordinamento giudiziario*. Art. 8: «*Requisiti per l'ammissione a funzioni giudiziarie*. Per essere ammesso a funzioni giudiziarie è necessario: 1) essere cittadino italiano, di razza italiana, di sesso maschile, ed iscritto al P.N.F.; 2) avere l'esercizio dei diritti civili; 3) avere sempre tenuto illibata condotta civile, morale e politica; 4) possedere gli altri requisiti previsti dalla legge per le varie funzioni».

<sup>5</sup> Ivi, art. 4: «L'ordine giudiziario è costituito dagli uditori, dai giudici di ogni grado dei tribunali e delle corti e dai magistrati del pubblico ministero. Appartengono all'ordine giudiziario come magistrati onorari i giudici conciliatori, i vice conciliatori, i giudici onorari di tribunale, i vice procuratori, gli esperti del tribunale e della sezione di corte di appello per i minorenni ed, inoltre, gli assessori della corte di cassazione e gli esperti della magistratura del lavoro nell'esercizio delle loro funzioni giudiziarie. Il personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie di ogni gruppo e grado fa parte dell'ordine giudiziario. Gli ufficiali giudiziari sono ausiliari dell'ordine giudiziario».

<sup>6</sup> Trib. Roma, *Sentenza 11 febbraio 1952*, cit., p. 45.

<sup>7</sup> *Ibidem*. L'emendamento a cui si riferiva il Tribunale di Roma era quello proposto, in seno all'assemblea costituente, dalle onorevoli Teresa Mattei e Maria Maddalena Rossi, rivolto ad inserire nella formulazione dell'art. 98 della Costituzione le parole: «Le donne hanno diritto di accesso a tutti gli ordini e gradi della magistratura». La proposta fu respinta con 153 voti contrari e 120 voti favorevoli. *Assemblea costituente*,

svoltesi in seno alle due assemblee legislative per l'approvazione della legge sul riordino dei giudizi di assise, nel corso delle quali fu espressamente esclusa la partecipazione della donna alla giuria popolare. In particolare, osservava il Tribunale, dagli atti parlamentari si rilevava che la maggioranza dei membri della Camera dei deputati e del Senato ritenne che il problema dell'ingresso della donna fra i giudici popolari dovesse più opportunamente esser discusso in altra sede, allorché il Parlamento avrebbe affrontato l'esame dei provvedimenti relativi al nuovo ordinamento giudiziario. Tale scelta rispondeva alla logica di non anticipare una riforma di «enorme peso sociale e politico» – come quella relativa all'attuazione dell'art. 51 Cost. – esaminando di straforo la figura del giurato o dell'assessore «senza una visione analitica necessaria»<sup>8</sup>. Sulla base di queste motivazioni, la sentenza ritenne che l'art. 51 della Costituzione non potesse trovare immediata applicazione in quanto l'ordinamento giudiziario vigente richiedeva il requisito di sesso maschile per l'esercizio delle funzioni giurisdizionali: per queste ragioni concludeva che le donne dovessero essere escluse dall'ufficio di giudice popolare e per l'effetto rigettava la domanda proposta<sup>9</sup>.

La decisione fu confermata dalla Corte di Appello di Roma<sup>10</sup> che ri-

CCCVI, Seduta antimeridiana di mercoledì 26 novembre 1947, pp. 2496-2512.

<sup>8</sup> Atti parlamentari, Camera dei deputati, Seduta n. CDXIV del 15 marzo 1950, pp. 16233-16234. *Seguito della discussione del disegno di legge: Riordinamento dei giudizi di Assise*. Intervento del ministro Attilio Piccioni: «Però devo dire che ritengo di non dover decidere la questione in questa sede, perché, se in questa sede si volesse affrontare questo arduo e delicato problema (assai più arduo e più delicato dell'elettorato passivo ed attivo), si arriverebbe al paradosso di decidere una riforma di enorme vastità e di enorme peso sociale e politico esaminando la riforma stessa di straforo, cioè attraverso la figura del giurato o dell'assessore, senza una visione analitica necessaria. Inoltre, contemporaneamente, la donna, investita di funzioni giudiziarie, sarebbe logicamente immessa in tutti gli organi della magistratura». Cfr. Senato della Repubblica, seduta n. DLVI del 21 dicembre 1950, p. 21661. *Seguito della discussione del disegno di legge: Riordinamento dei giudizi di Assise*. Intervento del Sottosegretario Egidio Tosato: «Esclusione delle donne! Debbo osservare che le donne non sono escluse dal progetto, che non le distingue dagli uomini, ma dall'ordinamento giudiziario, in via di riforma. Chiederei al Senato di non insistere tanto su questo punto, trattandosi di un problema più generale che sarà discusso in tema di riforma dell'ordinamento giudiziario. Si tratterà allora di vedere – poiché tutto evolve – se alcuni elementi di giudizio che portavano ad escludere le donne dall'ufficio di giudice, siano rimasti immutati o no».

<sup>9</sup> Trib. Roma, *Sentenza 11 febbraio 1952*, cit., p. 46.

<sup>10</sup> Corte Appello Roma, *Sentenza 29 marzo 1952*, pres. ed est. Cusani, ric. Consiglio ed altri, in *Foro it.*, vol. 75, II (1952), cc. 84-90. La sentenza veniva annotata da M.

solse la questione di natura «puramente giuridica» attraverso la corretta applicazione degli articoli 9 e 10 della legge 10 aprile 1951 n. 287 sul riordinamento dei giudizi di assise, che nel prevedere i requisiti dei giudici popolari per le corti di assise e per le corti di assise di appello (cittadinanza italiana, godimento dei diritti civili e politici, buona condotta morale; età compresa fra i 30 e i 65 anni; titolo di studio di scuola media di primo grado) non facevano nessun accenno a problemi di genere<sup>11</sup>. Ma l'esclusione del sesso maschile dai requisiti dei giudici popolari andava desunta anche da norme generali riguardanti l'organizzazione dei pubblici uffici<sup>12</sup>, da cui si evinceva l'incontestata esclusione delle donne dall'ufficio di giurato «in applicazione di un principio tradizionale di diritto pubblico, tenuto fermo, per ogni ufficio implicante poteri pubblici giurisdizionali, anche nella più larga disciplina della capacità giuridica della donna introdotta con la legge 17 luglio 1919 n. 1176»<sup>13</sup>.

Tale esclusione rispondeva, quindi, ad un temperamento del principio di uguaglianza, rispondente a differenze naturali tra l'uomo e la donna che riflettevano le attività che erano rispettivamente chiamati a svolgere:

L'indefinita varietà degli uffici pubblici, in via di continuo sviluppo nello Stato moderno, comprende anche compiti che la suprema legge na-

Ansalone, *Donne e giudici popolari di Corte di Assise*, ivi, cc. 85-86, il quale riteneva che l'art. 51 Cost. avesse carattere tassativo: «non fa eccezione per la magistratura; né in alcun altro articolo della Costituzione è detto, a proposito di questa, come sarebbe stato logico e necessario, che le donne sono escluse dalle funzioni giudiziarie. Anzi, dal contesto degli articoli, si ricava precisamente il contrario».

<sup>11</sup> L'ammissione delle donne all'ufficio di giurato era stata prevista dal RDL 31 maggio 1946 n. 560 per la riforma dell'ordinamento delle corti d'assise, il quale aveva limitato le quote rosa al terzo del totale degli elenchi dei giudici popolari: ma tale norma era rimasta inattuata, tanto vero che la legge del 10 aprile 1951 non conteneva nessuna previsione in tal senso. Ivi, c. 87.

<sup>12</sup> Il riferimento era all'art. 4 RD 23 marzo 1931 n. 249 sull'ordinamento delle corti d'assise; all'art. 3 RDL 5 luglio 1934 n. 1162 recante modificazioni all'ordinamento delle corti d'assise, all'art. 4 TU sull'ordinamento delle corti d'assise, approvato con R.D. 4 ottobre 1935 n. 1899.

<sup>13</sup> Ivi, cc. 86-87. La legge 17 luglio 1919 n. 1176 che ammise le donne all'esercizio delle professioni e al pubblico impiego, le escluse esplicitamente da quelli che implicavano poteri pubblici giurisdizionali. Disposizioni analoghe si ritrovavano nel D.Lgs. luog. 6 agosto 1944 n. 170 recante norme per la costituzione delle corti d'assise e nel D.Lgs. luog. 5 ottobre 1944 n. 290 relativo alla composizione della corte di assise, i quali non includevano il sesso maschile tra i requisiti per la nomina a giudice popolare.

turale e una sicura esperienza scevra da qualsiasi prevenzione conclamano meglio appropriati all'uno o all'altro sesso. Un ordinamento politico e giuridico, che si prefigga come fine il maggior bene del popolo e come mezzo la migliore valorizzazione di ogni sana energia dei singoli, verrebbe meno al fine ed al mezzo, se, non pago di escludere qualsiasi preconcepito per il sesso, sancisse un piatto livellamento, inibendo ogni differenziazione di compiti, comunque giustificata<sup>14</sup>.

Ciò significava che la corretta lettura dell'art. 51 Cost. non poteva fermarsi al principio di uguaglianza ivi sancito, in considerazione del fatto che non era esclusa la facoltà alla legislazione ordinaria di prevedere limitazioni nell'applicazione del principio di parità di genere avuto riguardo alle caratteristiche proprie delle varie magistrature, togate ed onorarie, nonché civili, penali ed amministrative. La legislazione vigente, quindi, nell'escludere l'accesso delle donne agli elenchi dei giurati popolari non violava nessun principio costituzionale, per cui veniva confermata la decisione del tribunale di Roma.

La Cassazione – con una pronuncia considerata da Aurelio Candian «uno dei più felici prodotti della nostra suprema giurisprudenza da più tempo a questa parte»<sup>15</sup> – non rilevava nessuna violazione di legge nella motivazione espressa dalla Corte di Appello<sup>16</sup>. Al contrario, confermava l'assunto secondo cui, in base alla legislazione vigente, le donne non potevano essere assunte all'ufficio di giudice popolare nelle corti di assise e nelle corti di assise di appello, attraverso una puntuale disamina delle norme già richiamate nelle sentenze di merito. In particolare, osservava che il principio di parità dei sessi per l'accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive, stabilito dall'art. 51 della Costituzione, non andava inteso nel senso di una parificazione assoluta, in considerazione della facoltà riconosciuta al legislatore ordinario di stabilire i requisiti necessari per l'accesso all'uno o all'altro ufficio pubblico e ad introdurre, se necessario, eccezioni a quel generale princi-

<sup>14</sup> Corte Appello Roma, *Sentenza 29 marzo 1952*, cit., c. 88.

<sup>15</sup> A. CANDIAN, *Donne nei collegi giudiziari?*, in *Saggi in Diritto*, vol. IV, Istituto Editoriale Cisalpino, Milano 1956, pp. 285-290 (285): «[...] sentenza che non può essere letta, io credo, senza una reazione di vivo (direi vivissimo) compiacimento, tali sono l'ampiezza e il vigore dell'argomentazione, snodantesi attraverso una serie incalzante e stringente di deduzioni e di collegamenti».

<sup>16</sup> Cass. Civ., I sez., *Sentenza 17 gennaio 1953 n. 127*, pres. Piacentini, est. Di Macco, in *Foro it.*, vol. 76, n. 2 (1953), cc. 161-172.

pio<sup>17</sup>. Tale disposizione costituzionale aveva, quindi, natura programmatica e non precettiva, per cui la mancanza di una specifica disciplina in materia<sup>18</sup> escludeva la partecipazione delle donne ai giudizi di assise e manteneva in vigore l'ordinamento giudiziario vigente secondo il disposto delle disposizioni transitorie alla Costituzione.

Tale interpretazione superava l'orientamento difforme espresso pochi mesi prima dal Consiglio di Stato, il quale aveva ritenuto ammissibile la partecipazione delle donne nella giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale, sulla base del disposto di cui all'art. 10 lett. d) del R.D. Lgs 4 aprile 1944 n. 111 che richiamava i requisiti previsti per la nomina ad assessore delle corti di assise: il supremo tribunale amministrativo era pervenuto a quella decisione in base ad una positiva lettura della legge dell'aprile 1951, intendendo il silenzio sulla questione di genere in senso favorevole alle donne, data anche la natura precettiva dell'art. 51 Cost., il cui inciso finale non aveva valore di un rinvio puro e semplice alla legislazione ordinaria, mentre doveva ritenersi abrogato l'art. 8 dell'Ordinamento giudiziario in quanto in contrasto con l'art. 5 del R.D.Lgs 31 maggio 1946 n. 560 che consentiva a tutti i cittadini di poter assumere l'ufficio di giurato<sup>19</sup>.

In sentenza, la Cassazione dichiarava di non condividere quanto affermato in quella pronuncia (utilizzata a sostegno dei motivi proposti dal ricorrente), della quale contestava tutti gli argomenti ivi contenuti tra cui quello secondo cui l'art. 51 dovesse considerarsi una norma programmatica e non precettiva; che il suo inciso finale andasse inteso nel senso di una riserva di legge per stabilire i requisiti di accesso ai pubblici uffici; che il silenzio serbato dalla legge del 1951 andava interpretato nel senso di tenere ancora sospesa l'inclusione delle donne tra i giudici popolari. Concludeva pertanto nel confermare la decisione emessa dai giudici di merito.

<sup>17</sup> Ivi, c. 163.

<sup>18</sup> Il RDL n. 560 del 31 maggio 1946 aveva ristabilito la giuria popolare, prevedendo, all'ultimo comma dell'art. 29, che il Ministro per la Grazia e Giustizia avrebbe dovuto provvedere con decreto a fissare la data di inizio del funzionamento delle nuove Corti di Assise. Tale provvedimento non era stato però mai emanato, così come erano rimasti lettera morta altri disegni di legge presentati all'Assemblea Costituente per rendere applicabile il decreto legislativo del 1946. Cfr. CANDIAN, *Donne nei collegi giudiziari?*, cit., p. 287.

<sup>19</sup> Cons. Stato, sez. V, *Decisione del 21 novembre 1952 n. 1351*, pres. De Marco, est. Caracciolo, in *Foro it.*, vol. 76, n. 1 (1953), pp. 5-8.

## 2. Una questione di legittimità costituzionale sulla legge 1441/1956

La riconosciuta natura programmatica delle norme costituzionali spinse all'avvio di proposte di legge rivolte a disciplinare la materia, in armonia con il principio sancito dall'art. 51 comma 1 della Costituzione che autorizzava il legislatore a tener conto delle particolari attitudini e dell'adattabilità della donna alle funzioni e ai compiti inerenti a determinati uffici ed impieghi. Dopo alcune sfortunate iniziative parlamentari<sup>20</sup>, la proposta che si sarebbe concretizzata nella promulgazione della legge 27 dicembre 1956 n. 1441<sup>21</sup> in materia di partecipazione femminile nelle corti di assise e nei tribunali per i minori, fu quella avanzata dal Ministro di Grazia e Giustizia Aldo Moro<sup>22</sup>, il quale aveva pionieristicamente interrotto la tradizione conservatrice portata avanti dal suo predecessore Michele de Pietro<sup>23</sup>, decisamente contrario alla partecipazione delle donne alle funzioni giudiziarie<sup>24</sup>, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente in materia<sup>25</sup>.

<sup>20</sup> Mi riferisco alle proposte Gennai Tonietti-Delli Castelli, I Leg. n. 1972 Camera e M.M. Rossi, II Leg., n. 451 Camera. Inoltre, il 12 dicembre 1953 era stata presentata la proposta Rosini per la modifica dell'art. 8 dell'ordinamento giudiziario, al fine di ammettere le donne nella carriera giudiziaria (n. 507 Camera). Cfr. L. ELIA, *Ammissione delle donne a particolari funzioni giurisdizionali e art. 51, comma 1, della Costituzione*, in *Giur. cost.*, 1958, pp. 749-51 (749).

<sup>21</sup> Legge 27 dicembre 1956, n. 1441. *Partecipazione delle donne all'amministrazione della giustizia nelle Corti di assise e nei Tribunali per i minorenni*. G.U. 3 gennaio 1957, n. 2.

<sup>22</sup> Il disegno di legge «Partecipazione delle donne alla Amministrazione della Giustizia nelle Corti di assise e nei tribunali per i minorenni» fu presentato dall'on. Moro alla Camera il 17 novembre 1955. *Atti Parlamentari, Camera dei Deputati, Legislatura II, Discussioni, Seduta del 17 novembre 1955*, p. 22126 (stampato 1882).

<sup>23</sup> Michele de Pietro fu Ministro di Grazia e Giustizia dal 18 gennaio 1954 al 9 febbraio 1954 sotto il governo Fanfani. Gli succedette Aldo Moro nel I governo Segni dal 6 luglio 1955 al 19 maggio 1957. Cfr. G. SIRCANA, s.v. «De Pietro, Michele», in *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. 39, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, Roma 1991, a.i.; P. CRAVERI, s.v. «Moro, Aldo», *ivi*, vol. 77, 2012, a.i.

<sup>24</sup> *Atti parlamentari, Legislatura II, Camera dei Deputati, Discussioni, Seduta pomeridiana del 6 luglio 1954*, p. 10207. Il lungo intervento del ministro De Michele trovò l'opposizione del deputato Sandro Pertini, il quale intervenne dicendo che anche il ruolo della madre fosse grave e difficile. Ma il Ministro replicò: «Se è una cosa grave e difficile fare la madre, cerchiamo di distoglierla il meno possibile dall'esplicazione dei suoi doveri di madre, di sposa e di donna».

<sup>25</sup> Ed infatti, l'art. 7 della legge 17 luglio 1919, n. 1176, pur ammettendo le donne ad esercitare, a pari titolo degli uomini, tutte le professioni ed a coprire tutti gli impie-

La proposta diede stura ad un'ampia discussione che si riproponeva nei termini già riferiti dalla Cassazione, i quali venivano sintetizzati da Giuseppe Fragola, libero docente di diritto amministrativo nell'università di Napoli, dalle pagine della *Nuova Rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza* nel gennaio 1956:

Il punto centrale da esaminare è questo: la Costituzione, nello stabilire, all'art. 3, la eguaglianza senza distinzione di sesso, ha senz'altro ammesso la donna alle funzioni giudiziarie? Cioè, è preclusiva di ogni disputa la norma della Costituzione che ammette senz'altro l'assoluta parità? [...] Come si vede, tale articolo fa un'affermazione di principio. Infatti, «senza distinzione di sesso di fronte alla legge» non significa che senz'altro le donne sono «idonee» a tutte le funzioni previste dalle leggi, altrimenti bisognerebbe dire che le donne possono essere soldati, e gli uomini, ad esempio, ostetrici condotti. Bisognerà tener presenti anche gli artt. 51 e 97 della Costituzione stessa<sup>26</sup>.

La natura programmatica di queste norme, che di fatto demandavano al legislatore ordinario la decisione se ammettere o meno le donne alle funzioni di giurato, poneva una questione di opportunità, che L'Autore affrontava in termini di scienza medica, sostenendo che la diseguaglianza organica rispetto all'uomo ne determinasse una diversità in termini di equilibrio, condizionato dal sistema endocrino femminile, che rendeva le donne irascibili, emotive e variabili di umore<sup>27</sup>. Non si trattava, quindi, di una presa di posizione connessa alla inferiorità femminile, ma alla diversa predisposizione della donna verso de-

ghi pubblici, escluse espressamente quelli che implicavano poteri giurisdizionali. Tale principio risultò confermato dall'Ordinamento Giudiziario del 1941 che richiedeva espressamente il requisito del sesso maschile per l'ammissione alle funzioni giudiziarie. E. RANELLETTI, *La «Donna – Giudice» ovvero la «Grazia» contro la «Giustizia»*, Giuffrè, Milano 1957, p. 29.

<sup>26</sup> G. FRAGOLA, *La donna giurato e la Costituzione*, in *Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza*, n. 1 (1956), pp. 603-605.

<sup>27</sup> Ivi, p. 604: «[...] perché (dice la fisiologia) la donna subisce un'ondata ciclica più o meno variabile e di durata più o meno lunga di modificazioni del suo stato generale, in cui 'anche la sua psiche è influenzata sino a giungere a stati ansiosi variabili secondo la costituzione ormonica'. La vita sessuale della donna domina non solo la vita fisica, ma anche molta parte della vita psichica come sentenza l'antico detto: 'Propter solum ovarium mulier est quod est'. Fragola richiamava gli studi scientifici sulla vita sessuale della donna di J.H. Smith, H. Graupner, F. Kahn e L. Antognetti.

terminate attività (scienza, officine, ospedali, Croce rossa) che, grazie alle doti di pazienza, ordine, precisione, tenacia, sopportazione, sacrificio, avrebbe potuto svolgere con profitto: ma tra queste non poteva certo essere inclusa la giustizia<sup>28</sup>.

L'eco di queste voci si riverberò in sede parlamentare, dove l'iter legislativo fu ostacolato da non poche resistenze, manifestatesi soprattutto in Senato<sup>29</sup>, che furono superate grazie al sostegno di alcuni strenui difensori, come i senatori Giacomo Picchiotti<sup>30</sup> e Angelina Merlin, entrambi esponenti del Partito socialista italiano. Quest'ultima, richiamando l'esempio della giudice medievale Eleonora d'Arborea e del personaggio shakespeariano di Porzia nel *Mercante di Venezia*<sup>31</sup>, invitò i colleghi al voto sostenendo che la presenza delle donne nelle giurie popolari fosse un primo passo verso la loro ammissione incondizionata nella magistratura e verso una più alta concezione della vita civile<sup>32</sup>. Nonostante i tentativi di bocciare l'iniziativa legislativa da parte dei senatori Michele De Pietro e Antonio Monni (esponenti del gruppo democratico cristiano<sup>33</sup>), convinti che l'approvazione di quella legge avrebbe determinato una evidente violazione del precetto costituzionale di cui all'art. 51<sup>34</sup>, il disegno di legge fu approvato dal Senato, senza

<sup>28</sup> *Ibidem*. Secondo CANDIAN, *Donne nei collegi giudiziari?*, cit., p. 288, la donna mancava della capacità della visione prospettiva: «Nella sua coscienza non si attua la comparazione, generalmente istintiva, e comunque composita di istinto e di raziocinio, fra la intensità di un dato interesse e quella di altri interesse antagonisti; senza la quale comparazione, e la conseguente eliminazione o moderazione delle esorbitanze, un corretto giudizio giuridico non può venir formulato».

<sup>29</sup> Sul dibattito parlamentare Cfr. ELIA, *Ammissione delle donne*, cit. pp. 749-51.

<sup>30</sup> Discussione del disegno di legge: *Partecipazione delle donne*, cit., p. 19035.

<sup>31</sup> Analogo richiamo era stato svolto dall'on.le Maria Maddalena Rossi in seno all'assemblea costituente nella relazione con cui accompagnò la proposta di emendamento all'art. 98 sull'accesso delle donne in magistratura. *Assemblea costituente*, CCCVI, Seduta antimeridiana di mercoledì 26 novembre 1947, pp. 2498-2499.

<sup>32</sup> Atti parlamentari, Legislatura II, *Senato della Repubblica*, Discussioni, CDLXVII seduta, 15 novembre 1956, pp. 19052-8. Seguito della Discussione del disegno di legge: *Partecipazione delle donne all'amministrazione della giustizia nelle Corti di assise e nei Tribunali per i minorenni*.

<sup>33</sup> Atti parlamentari, Legislatura II, *Senato della Repubblica*, Discussioni, CDLXVIII seduta, 16 novembre 1956, pp. 19029 e 19035. Discussione del disegno di legge: *Partecipazione delle donne all'amministrazione della giustizia nelle Corti di assise e nei Tribunali per i minorenni*.

<sup>34</sup> Il sen. Monni intervenne nei seguenti termini: «Contesto recisamente che la Costituzione abbia voluto e stabilito o inteso fissare una incondizionata uguaglianza tra i due sessi e che questo disegno di legge sia conseguenza inevitabile dell'articolo 51 del-

significativi emendamenti, nella seduta del 30 novembre 1956<sup>35</sup> che definì la prevalenza maschile delle giurie popolari delle corti d'assise, ritenuta corretta in quanto ispirata ad assicurare il giusto equilibrio nella formazione del collegio giudicante.

L'entrata in vigore della legge n. 1441 del 1956 garantiva le quote rosa nel numero dei giudici popolari chiamati ad affiancare i giudici togati. Nelle corti di assise, su sei cittadini giudici onorari estratti a sorte, almeno tre avrebbero dovuto essere uomini, tenendo conto dell'ordine in cui uomini e donne erano rispettivamente iscritti nell'elenco degli estratti. Inoltre, nei dibattimenti che si prevedevano di lunga durata, il presidente aveva facoltà di disporre che prestassero servizio altri giudici popolari in qualità di aggiunti, in numero non superiore a cinque, dei quali tre uomini e due donne, affinché assistessero al dibattimento e sostituissero i giudici collettivi nel caso di eventuali assenze o impedimenti<sup>36</sup>. Per quanto riguardava, invece, la composizione del tribunale per i minorenni e della relativa sezione di corte di appello, la legge raddoppiava il numero dei giudici onorari (da uno a due), prevedendo che fossero un uomo ed una donna, benemeriti dell'assistenza sociale, scelti fra i cultori di biologia, di psichiatria, di antropologia criminale, di pedagogia, di psicologia, che avessero compiuto il trentesimo anno di età<sup>37</sup>.

Quest'ultima disposizione rappresentava una scelta di equilibrio per la giustizia verso gli adolescenti, nella quale la presenza di una donna avrebbe temperato l'intransigenza maschile; mentre la prevalenza maschile per la giustizia criminale di assise (i sei estratti dovevano essere almeno tre uomini, ma poteva capitare che fossero tutti uomini!), rispondeva alla logica di evitare che la componente femminile potesse influire sul collegio in termini di indulgenza<sup>38</sup>. Nonostante l'intento legislativo di ammettere le donne nell'amministrazione della

la Costituzione. [...] Vi è una condizione, anzi vi sono due condizioni. Anzitutto altro è dire: "sono in condizioni di uguaglianza" ed altro è dire: "possono accedere agli uffici pubblici", ma poi aggiunge "accedere secondo i requisiti che le leggi stabiliscono"». Ivi, p. 19055.

<sup>35</sup> Atti parlamentari, Legislatura II, *Senato della Repubblica*, Discussioni, CDLXXVII seduta, 30 novembre 1956, p. 19451-4. Seguì la discussione e approvazione del disegno di legge: *Partecipazione delle donne all'amministrazione della giustizia nelle Corti di assise e nei Tribunali per i minorenni*.

<sup>36</sup> Legge 27 dicembre 1956, n. 1441, art. 1.

<sup>37</sup> Ivi, art. 5.

<sup>38</sup> Cfr. PAZÈ, *Diseguali per legge*, cit., p. 57.

giustizia, la formulazione normativa apparve discriminatoria nei confronti del gentil sesso, in quanto sembrava violare gli articoli 3 e 51 della Costituzione che riconoscevano parità di diritti tra uomini e donne: la legge 1441/1956, invece, vulnerava evidentemente tale principio, imponendo un trattamento preferenziale degli uomini che trovava fondamento nella illegittima pretesa della minore dignità di un collegio composto in maggioranza da donne.

La questione fu sollevata dinanzi alla Corte Costituzionale con due ordinanze, emesse rispettivamente dalle corti di assise di Cremona<sup>39</sup> e di Milano<sup>40</sup> (una sollevata ex officio e l'altra dall'avvocato di una parte<sup>41</sup>), con le quali fu posto in evidenza l'inevitabile contrasto tra legge e Costituzione, in quanto quest'ultima sanciva condizioni di eguaglianza tra cittadini di entrambi i sessi nell'ammissione ai pubblici uffici ed alle cariche elettive, mentre la prima poneva un limitazione numerica alla partecipazione delle donne all'amministrazione della giustizia nelle corti di assise, disponendo che fossero escluse da tale partecipazione le donne oltre la terza, nonostante la loro precedenza rispetto agli uomini nell'ordine di estrazione:

La questione si pone in questi termini: la legge 27 dicembre 1956, n. 1441, in applicazione dell'art. 102, ultimo comma, della Costituzione, relativo alla partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia, ha ammesso anche le donne a far parte delle Corti d'assise, pre-

<sup>39</sup> L'ordinanza iscritta al n. 28 proveniva dal giudizio penale pendente davanti alla Corte d'assise di Cremona a carico di Berghetti Giuseppe e Querini Benvenuto. Fu emessa nell'udienza del 7 luglio 1958, notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri il 10 luglio, comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento il giorno 8 dello stesso mese e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 174 del successivo giorno 19.

<sup>40</sup> L'ordinanza segnata al n. 32 proveniva dal giudizio penale pendente davanti alla Corte d'assise di Milano a carico di Ciappina Ugo ed altri 24 imputati. Fu pronunciata all'udienza del 1 luglio 1958, notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri il 7 luglio e successivamente agli imputati, comunicata ai Presidenti delle Camere legislative il 3 luglio 1958 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 216 del 6 settembre 1958.

<sup>41</sup> La Corte d'assise di Cremona aveva proposto d'ufficio la questione, mentre nel procedimento penale pendente dinanzi alla Corte d'assise di Milano era stata sollevata dalla difesa del Ciappina. Entrambe le Corti, ritenuta la questione non manifestamente infondata ed influente ai fini del decidere, in quanto riflettente la regolarità o meno della costituzione del collegio giudicante, la sottoposero all'esame della Corte costituzionale.

scrivendo, però, che dei sei giudici popolari, che compongono il collegio, almeno tre devono essere uomini. Di modo che i componenti di sesso femminile dei collegi di Corte d'assise non possono superare il numero di tre, ossia la metà dei giudici popolari.

Il dubbio espresso in proposito dalle due ordinanze è questo: la limitazione numerica è legittima o non è piuttosto in contrasto con gli articoli 3 e 51 della Costituzione, che sanciscono, rispettivamente, l'eguaglianza giuridica dei cittadini senza distinzione di sesso e l'accesso agli uffici pubblici dei cittadini dell'uno e dell'altro sesso in condizioni di uguaglianza?<sup>42</sup>

### 3. *La sentenza della Corte Costituzionale n. 56 del 3 ottobre 1958*

La sentenza n. 56 del 3 ottobre 1958 è stata la prima pronuncia con la quale la Corte Costituzionale affrontò il problema dell'accesso delle donne ai collegi giudiziari. Chiamata a dirimere la questione il Collegio – presieduto da Gaetano Azzariti e composto da nomi illustri come Giovanni Cassandro, Antonino Papaldo (relatore), Biagio Petrocchi, Aldo Sandulli – fondò la sua decisione su una puntuale disamina dei principi informativi di cui agli articoli 3 e 51 della Costituzione richiamati dalle predette ordinanze. Per quanto concerne l'articolo 3, la Corte, richiamando alcune sue recenti pronunce in materia<sup>43</sup>, affermava che il principio in esso contenuto doveva intendersi nel senso che il legislatore poteva dettare disposizioni particolari in riferimento alle obiettive diversità dei casi, osservando i limiti stabiliti nel primo comma dello stesso articolo, secondo cui le distinzioni di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali non potevano essere assunte quali criteri validi per l'adozione di una disciplina diversa<sup>44</sup>. Benché, quindi, il precetto stabilito dall'articolo 3 non ammetteva deroghe da parte del legislatore ordinario, i giudici costitu-

<sup>42</sup> Sentenza 3 ottobre 1958, n. 56. Pres. Azzariti P., Rel. Papaldo; Berghetti, Ciappina (Avv. Bovio, D'Atena); interv. Pres. Cons. ministri (Avv. dello Stato Bronzini), in *Il Foro Italiano*, vol. 81, parte prima: Giurisprudenza costituzionale e civile (1958), cc. 1393-9. I testi delle ordinanze del 1 luglio 1858 della Corte d'assise di Milano e 11 luglio 1958 della Corte d'assise di Cremona si trovano pubblicati in *Giur. Cost.*, 1958, pp. 627-631. Cfr. *Legittima la limitazione delle donne nelle giurie delle Corti d'Assise*, in *Corriere della Sera*, sabato 4 ottobre 1958, p. 6.

<sup>43</sup> Sentenze nn. 3 e 28 del 26 gennaio 1957; sentenza n. 53 del 14 luglio 1958.

<sup>44</sup> Sentenza 3 ottobre 1958, n. 56, cit., c. 1394.

zionali affermavano che con riguardo al sesso (e solo nei riguardi del sesso!) la Costituzione aveva affermato altri principi che necessitavano di adeguata considerazione. Tra questi, assumeva importanza fondamentale ai fini del decidere l'interpretazione dell'articolo 51 Cost., nel quale, dopo essere stata riaffermata l'uguaglianza tra sessi con riferimento all'ammissione ai pubblici uffici, si trovava la clausola: «secondo i requisiti stabiliti dalla legge».

Tale formulazione aveva suscitato opinioni contrastanti rivolte a sostenere che tra i requisiti potesse ricomprendersi il sesso delle persone oppure che quei requisiti fossero quelli occorrenti per accedere ai pubblici uffici in generale o a determinati pubblici uffici, con esclusione di ogni riferimento al sesso. Per quanto il testo della norma non offrisse, sotto l'aspetto letterale, elementi decisivi per definire la *voluntas legis*, la Corte ritenne che esso andasse inteso nel senso di ricomprendere tra i requisiti anche il sesso delle persone<sup>45</sup>. Tale interpretazione risultava essere la più plausibile anche in considerazione del contesto dell'intero articolo 51 che non era stato dettato in vista dell'ordinamento dei pubblici uffici, ma in vista della proclamazione dei diritti e dei doveri dei cittadini nei rapporti politici. Tanto vero che la precedente formulazione dello stesso articolo, tratta dai lavori preparatori, conteneva l'inciso «conformemente alle loro attitudini secondo norme stabilite da legge», indicando, senza alcuna possibilità di equivoco, che le attitudini si riferissero anche al sesso.

In sintesi, l'approdo di tale ragionamento portava a ritenere che il canone fondamentale adottato dall'Assemblea costituente, tanto per l'ammissione ai pubblici uffici in generale quanto per l'ammissione in Magistratura, fosse stato quello dell'eguaglianza dei sessi, salve le modalità di applicazione rimesse alla legge, a cui veniva riconosciuta ampia libertà di stabilire particolari modalità per l'applicazione concreta di quello stesso principio<sup>46</sup>.

<sup>45</sup> *Ibidem*. Infatti, ragionava la Corte, ove si fosse accolta la tesi secondo cui per requisiti dovessero intendersi quelli generali o particolari stabiliti dalla legge ad esclusione del sesso, la disposizione sarebbe apparsa piuttosto pleonastica, in quanto doveva ritenersi ovvio che tutti gli aspiranti ad un pubblico ufficio, uomini o donne che fossero, dovessero possedere i requisiti di capacità, età, idoneità fisica e intellettuale per accedervi. L'interpretazione rivolta ad includere, fra i requisiti, anche il sesso delle persone dava invece alla norma un significato concreto e l'inciso veniva a formare un tutto unico nel contesto del comma nel quale era inserito.

<sup>46</sup> Analogamente, non univoche furono le manifestazioni che accompagnarono l'approvazione dell'art. 98 del progetto (ora art. 106), in relazione al quale, da un lato

La correttezza di tale orientamento trovava riscontro nell'interpretazione storico-sistematica della norma costituzionale in esame, secondo cui la Costituzione «aveva trasformato radicalmente un sistema tradizionale che vigeva nelle leggi e soprattutto nel costume riguardo alla condizione giuridica della donna, sistema che solo da poco più di un quarto di secolo aveva risentito, nella legislazione, gli effetti di una evoluzione verso principi di eguaglianza». Doveva pertanto ritenersi naturale che, pur avendo posto il precetto dell'eguaglianza giuridica delle persone dei due sessi, i costituenti avessero ritenuto che restasse al legislatore ordinario una qualche sfera di apprezzamento nel dettare le modalità di applicazione del principio, ai fini della migliore organizzazione e del più proficuo funzionamento dei diversi uffici pubblici, anche nell'intento di meglio utilizzare le attitudini delle persone.

Ciò significava, sintetizzando il concetto, che in questo caso la Costituzione aveva adottato una riserva di legge, così come per gli articoli 29 e 37 relativi alla fissazione dei limiti a garanzia dell'unità familiare ed al lavoro della donna, le cui condizioni dovevano essere consone alla sua essenziale funzione di sposa e di madre; ed ancora per l'art. 52, secondo comma, il quale, nei riguardi del servizio militare obbligatorio, rinviava ai limiti e modi stabiliti dalla legge, innegabilmente ricomprendenti un trattamento delle donne diverso da quello degli uomini.

In conclusione, una interpretazione sistematica delle norme costituzionali induceva a far ritenere che le leggi ordinarie regolanti l'accesso dei cittadini ai pubblici uffici (art. 51) e la partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia (art. 102, terzo comma), potevano tener conto, nell'interesse dei pubblici servizi, delle differenti attitudini proprie degli appartenenti a ciascun sesso, purché non venisse infranto il canone fondamentale dell'eguaglianza giuridica<sup>47</sup>.

Sulla scorta di queste premesse, la Corte costituzionale dichiarava

fu respinto un emendamento aggiuntivo che assicurava alle donne il diritto di accesso a tutti gli ordini e gradi della magistratura, e dall'altro fu, nella seduta successiva, approvato un ordine del giorno con cui si affermò che l'art. 48 (ora art. 51) conteneva le "garanzie necessarie" per la tutela di tale diritto. Ivi, 1395.

<sup>47</sup> L'accertamento di particolari attitudini che rendessero più o meno idonei i cittadini dell'uno o dell'altro sesso a determinati uffici pubblici fu ritenuta valida e per gli uomini e per le donne. Così non si sarebbe potuta negare, a priori, la legittimità costituzionale di una norma che avesse dichiarato i cittadini di sesso femminile esclusivamente adatti o più particolarmente adatti a determinati uffici o servizi pubblici. Ivi, p. 1396

infondata la questione di legittimità costituzionale proposta, ritenendo che la differenziazione fra i componenti dei collegi creata dalla legge del 1956 non fosse sufficiente a determinare una causa di incostituzionalità, in quanto non in contrasto con il precetto dell'eguaglianza poiché la limitazione numerica nella partecipazione delle donne in quei collegi rispondeva non al concetto di una minore capacità delle donne ma alla esigenza di un più appropriato funzionamento dei collegi stessi<sup>48</sup>.

Una presa di posizione così netta da parte dei giudici costituzionali – che avrebbero compiuto un significativo giro di boa solo due anni dopo, con la ben più nota sentenza n. 33 del 18 maggio 1960, che riconobbe alle donne l'accesso agli uffici pubblici implicanti l'esercizio di diritti e potestà politiche<sup>49</sup> – non deve meravigliare, se si considera il contesto nel quale quella sentenza fu emanata. All'indomani della pubblicazione della legge 1441/1956, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 3 gennaio 1957, un alto magistrato, come il primo presidente onorario della Cassazione Eutimio Ranelletti, aveva dedicato alla questione un lungo saggio di oltre 70 pagine, nel quale aveva espresso il fermo convincimento che fosse un errore ed un danno chiamare le donne alle funzioni giudiziarie. Sotto il monito «restituite la Madre ai figliuoli e i figliuoli alle Madri», l'Autore intendeva rompere «l'alto sonno nella mente dei nostri Giudiziari e Forensi» che avevano dimostrato di non accorgersi della gravità e pericolosità della riforma che aveva aperto una breccia «incautamente ed improvvidamente aperta nel fianco del nostro secolare Ordinamento Giudiziario»<sup>50</sup>. Con il gioco di parole di non voler sacrificare la “giustizia” alla “grazia” femminile, Ranelletti fondava le sue riflessioni sulla gravità e difficoltà della funzione di giudicare, che richiedeva intelligenza, serietà, serenità, equilibrio, fermezza di carattere, alta coscienza, capacità di resistere ad ogni influenza e pressione, senso del diritto, conoscenza della legge, coscienza della gravità del giudizio e della gravissima responsabilità del giudicare<sup>51</sup>. Tutti questi elementi risultavano mancare nella donna che, *absit injuria verbis*, era ritenuta dall'Autore «fatua, [...] leggera, [...]

<sup>48</sup> *Ibidem*.

<sup>49</sup> Cfr. DI FEDERICO, NEGRINI, *Le donne nella magistratura ordinaria*, cit., pp. 1-45; PAZÈ, *Diseguali per legge*, cit., p. 58; LATINI, *Quaeta non movere*, cit., pp. 152 ss.; ISASTIA, OLIVA, *Cinquant'anni non sono bastati*, cit., passim.

<sup>50</sup> RANELLETTI, *La «Donna – Giudice*, cit., Avvertenza.

<sup>51</sup> *Ivi*, p. 5.

superficiale, emotiva, passionale, impulsiva, testardetta anzichè, approssimativa sempre, negata quasi sempre alla logica, dominata dal «pietismo» e quindi «inadatta a valutare obbiettivamente, serenamente, saggiamente, nella loro giusta portata, i delitti e delinquenti»<sup>52</sup>. In un crescendo di invettiva contro i «giudici in gonnella», l'Autore si spingeva inevitabilmente ad interpretare l'articolo 51 della Costituzione, la cui esatta portata logica e giuridica doveva tener conto delle differenze organiche, fisiche e psichiche della donna<sup>53</sup>. Si trattava, insomma, di una lettura non molto distante da quella che avrebbe accolto la Corte Costituzionale nel ritenere corretto declinare il principio di uguaglianza alle differenti attitudini degli appartenenti a ciascun sesso. Se era giustificato ritenere la donna non adatta al servizio militare, così non la si doveva chiamare ad altre funzioni non confacenti alla sua personalità, fra cui quelle giudiziarie<sup>54</sup>.

Peraltro, queste tesi avevano trovato sponda nell'orientamento cattolico che, per bocca di Pio XII, si era manifestato nel ritenere che le limitazioni e soggezioni della donna fossero volute dalla natura, dalla convenienza umana e cristiana o dalle esigenze stesse della vita associata. Ed infatti, nel radiomessaggio diffuso il 14 ottobre 1956 all'indirizzo delle «dilette figlie del centro italiano femminile» in occasione di un pellegrinaggio svoltosi a Loreto, il Santo Padre aveva riconosciuto pari dignità ad entrambi i sessi nel comune destino terreno, in virtù del quale nessuna attività umana restava preclusa alla donna, i cui orizzonti potevano estendersi alle regioni della scienza, della politica, del lavoro, delle arti, dello sport. Tale affermazione veniva però di fatto smentita subito dopo, quando il Pontefice richiamava le limitazioni derivanti dalle differenti strutture fisiche e psichiche dell'uomo e della donna e dalle rispettive attitudini, qualità, inclinazioni, «le quali, equilibrate dalla mirabile legge del compenso, integrano armonicamente l'opera dell'uno e dell'altra. Eguaglianza dunque assoluta nei valori personali e fondamentali; ma funzioni diverse, complementari e mira-

<sup>52</sup> Ivi, p. 6.

<sup>53</sup> Ivi, p. 10.

<sup>54</sup> Ivi, pp. 10-11: «Se i sessi sono diversi, diverse sono le funzioni ad essi demandate; e l'uno non può pretendere di esercitare le funzioni dell'altro. la donna «soprano» non potrà certo pretendere di cantare da «tenore» o da «basso», ed il tenore ed il basso non potranno certo voler cantare da «soprano»: e le donne, che, in generale, sono costituzionalmente più deboli, non potranno pretendere di fare i lavori di ... Maciste!».

bilmente equivalenti, dalle quali scaturiscono i differenti diritti e doveri dell'uno e dell'altra»<sup>55</sup>.

Anche alla luce di questo orientamento, Ranelletti aveva affermato doversi seguire l'antica regola del «Ciascuno al suo posto» quale applicazione della norma più logica e più razionale per il miglior funzionamento e rendimento degli istituti economici e sociali. Sarebbe stato quindi un errore chiamare all'esercizio di funzioni pubbliche persone ignare e non adatte come le donne: avrebbe significato tradire la democrazia affidare agli elementi più fragili e meno riflessivi, e meno capaci, e privi del senso del diritto, i giudizi più gravi sulla libertà e sull'onore dei cittadini<sup>56</sup>.

In tale contesto culturale, quindi, nel quale Fred Buscaglione fischiava alle donne italiane *Che bambola!* e gli italiani sorridevano sulle scene del film *Marinai, donne e guai* di Giorgio Simonelli<sup>57</sup>, l'emancipazione femminile riceveva una significativa battuta d'arresto. Si trattò di una presa di posizione molto forte, condivisa da buona parte dei giuristi italiani (basti pensare ad Ernesto Battaglini, avvocato generale della Corte di Cassazione, a Remo Pannain, professore dell'Università di Trieste, ad Alfredo Verde, primo presidente della Corte di Appello di Genova, a Giovanni Leone, presidente della Camera dei Deputati<sup>58</sup>), ma obiettata da tanti altri (come Giuseppe de Feo, primo presidente della Corte di Cassazione che criticò apertamente il pensiero del Ranelletti<sup>59</sup>) in un momento di evoluzione epocale per l'emancipazione femminile, che avrebbe condotto negli anni di poco successivi ad un significativo giro di boa verso l'accesso delle donne alla carica prefetti-

<sup>55</sup> *Radio-messaggio di Sua Santità Pio PP. XII alle partecipanti al pellegrinaggio nazionale al santuario della Vergine SSMA di Loreto*, in *Discorsi e Radiomessaggi di Sua Santità Pio XII*, XVIII, Diciottesimo anno di Pontificato, 2 marzo 1956 - 1 marzo 1957, Città del Vaticano, Tipografia Poliglotta Vaticana, pp. 571-579.

<sup>56</sup> RANELLETTI, *La «Donna-Giudice»*, cit., pp. 15-16.

<sup>57</sup> In linea con il taglio cinematografico rivolto a presentare la fatuità femminile, nel 1958 la filmografia italiana produceva anche i film *Adorabili bugiarde* di Nunzio Malasomma, *Carmela è una bambola* di Gianni Puccini, *Mogli pericolose* di Luigi Comencini e *Totò, Peppino e le fanatiche* di Mario Mattoli. R. CHITI, R. POPPI, *Dizionario del cinema italiano*, Gremese editore, Roma 1991, a.i.

<sup>58</sup> Le opinioni dei citati giuristi si trovano tutte riportate nell'intervento tenuto da Angelina Merlin al Senato nella seduta del 15 novembre 1956. Atti parlamentari, Legislatura II, *Senato della Repubblica*, Discussioni, CDLXVII seduta, 15 novembre 1956, p. 19028-19032. Discussione del disegno di legge: *Partecipazione delle donne all'amministrazione della giustizia nelle Corti di assise e nei Tribunali per i minorenni*.

<sup>59</sup> Ivi, p. 19032.

zia (sentenza Corte Costituzionale n. 33/1960) ed alla magistratura togata (legge 9 febbraio 1963 n. 66), grazie anche alle incalzanti proteste delle associazioni femminili, che fecero sentire con crescente fragore la propria voce<sup>60</sup>.

<sup>60</sup> M. RODANO, *Memorie di una che c'era. Una storia dell'UDI*, Il Saggiatore, Milano 2010, pp. 99 ss.